

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 636)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1959

(V. Stampato n. 1392)

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

L'8 LUGLIO 1959

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, concernente la emissione di Buoni del Tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza al 1° ottobre 1966

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, concernente la emissione di buoni del Tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza al 1° ottobre 1966.

ALLEGATO

Decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 1° luglio 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre l'emissione di Buoni del Tesoro poliennali per provvedere al finanziamento di un programma suppletivo per lo sviluppo degli investimenti e per altre occorrenze di carattere finanziario;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di Buoni del Tesoro poliennali a premi, con scadenza 1° ottobre 1966 per un importo in valore nominale non superiore a lire trecento miliardi.

Detti Buoni fruttano l'interesse annuo del cinque per cento pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno.

Il prezzo di emissione, da pagarsi in contante, sarà stabilito dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 2.

I Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente articolo 1, concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di agosto di ogni anno di durata dei Buoni medesimi e pagabili dal 1° ottobre successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

Ai titoli, agli interessi ed ai premi relativi ai Buoni poliennali di cui al presente decreto sono estese le esenzioni fiscali stabilite dall'articolo 3 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai titoli medesimi sono altresì estese le disposizioni di cui al titolo secondo del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Art. 4.

I Buoni del Tesoro poliennali cinque per cento a premi considerati nel presente decreto sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro.

I Buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che per disposizioni legislative o regolamentari siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali e, in genere, depositi a garanzia in titoli del Debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del Debito pubblico.

Art. 5.

Il collocamento dei Buoni di cui al presente decreto è demandato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro determinerà con propri decreti le caratteristiche ed i tagli dei titoli ed ogni altra condizione e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente decreto, ivi inclusi i conguagli di interesse al cinque per cento annuo, attivi e passivi, per il periodo compreso tra la data di versamento in Tesoreria ed il 1° ottobre 1959, nonché il pagamento anticipato della prima cedola di scadenza dei nuovi Buoni, la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi e le date di inizio e di chiusura del periodo di sottoscrizione.

Il Ministro per il tesoro provvederà altresì a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione dei titoli e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio, anche di garanzia, per il collocamento di cui al precedente articolo 5, stabilendo i termini per i versamenti in Tesoreria dei proventi relativi ai Buoni assunti in collocamento dal detto Consorzio e regolandone ogni altra condizione.

Art. 7.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui al presente decreto, nonché gli atti relativi alla costituzione del Consorzio di cui al precedente articolo 5, i conti e la corrispondenza del Consorzio medesimo sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa di concessione governativa.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le spedizioni dei nuovi titoli alle Sezioni di Tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia alle filiali fuori dei capoluoghi di Provincia, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali.

Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 8.

Il provento dell'emissione dei Buoni del Tesoro poliennali, di cui al precedente articolo 1, al netto di tutte le spese, è versato, fino alla concorrenza di lire duecentottantaquattro miliardi in un fondo speciale di Tesoreria da destinarsi esclusivamente al finanziamento di programmi suppletivi per lo sviluppo degli investimenti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei competenti Ministeri per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959.

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI - TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.